



Bruxelles, 8 marzo 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0224(COD)**

**6692/21
ADD 4**

**CODEC 306
RECH 83
COMPET 147
IND 48
MI 131
EDUC 69
TELECOM 86
ENER 61
ENV 117
REGIO 32
AGRI 107
TRANS 110
SAN 103
CADREFIN 111
IA 30**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (prima lettura) - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione sull'articolo 5

La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai legislatori sulla formulazione dell'articolo 5. Secondo l'interpretazione della Commissione il programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si limita esclusivamente alle azioni di ricerca nel quadro del futuro Fondo europeo per la difesa, mentre si ritiene che le azioni di sviluppo non rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento.

Dichiarazione sui diritti umani di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

La Commissione aderisce pienamente al rispetto dei diritti umani ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e del suo secondo comma "L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma." La Commissione, tuttavia, si rammarica dell'inclusione del "rispetto dei diritti umani" nell'insieme delle condizioni che i paesi terzi devono rispettare per potersi associare al programma a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d). Per nessun altro programma UE del futuro quadro finanziario pluriennale si è avvertita la necessità di includere un riferimento così esplicito, pur essendo ovvio che l'UE cerca di seguire un approccio coerente nelle sue relazioni esterne con i paesi terzi per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, nell'ambito di tutti i suoi strumenti e delle sue aree di intervento, approccio che la Commissione dovrebbe applicare nell'attuazione della presente disposizione.

Dichiarazione sulla cooperazione internazionale

La Commissione prende atto della dichiarazione unilaterale del Consiglio, di cui terrà debitamente conto, in linea con il trattato, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e il principio dell'equilibrio istituzionale, quando consulterà il comitato speciale di cui all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.